

DELIBERA N. 151/19/CONS

**PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
DELLA SOCIETÀ A+E TELEVISION NETWORKS S.R.L. DI DEROGA AGLI
OBBLIGHI DI PROGRAMMAZIONE E INVESTIMENTO IN OPERE
EUROPEE E IN OPERE EUROPEE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI**

(Palinsesto “Blaze”)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio dell’8 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito *Testo unico*;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’art. 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*” ed in particolare gli artt. 2 e 3 del medesimo che modificano ed integrano il *Testo unico*, di seguito anche *Decreto opere europee*;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, di seguito *Nuovo Regolamento quote*, che ha recepito in un unico testo coordinato l’intero *corpus* normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. *quote europee*;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito, anche Legge di Bilancio) ed in particolare l’art. 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/18/CONS*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Obblighi di programmazione e investimento a favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana*”, di seguito *Decreto cinema*;

VISTA la delibera n. 65/18/CONS, del 14 febbraio 2018, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della Società A&E Television Networks Italy S.r.l. di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee (Palinsesto “Blaze”)*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con delibera n. 65/18/CONS, del 14 febbraio 2018, recante “*Provvedimento di accoglimento della richiesta della società A&E Television Networks Italy S.r.l. di deroga agli obblighi di programmazione di opere europee (Palinsesto “Blaze”)*”, è stata accordata al medesimo soggetto istante la deroga dagli obblighi di programmazione e investimento di opere europee, circoscrivendola temporalmente “[...] *dall’anno 2017, durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura fino al 2018 ovvero, prima di tale data, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.*”;
2. in data 1° marzo 2019 (nota prot. n. 88280) la società A+E Television Networks Italy S.r.l. (di seguito anche Società o A+E) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio palinsesto tematico, diffuso via satellite ad accesso condizionato in modalità *pay* denominato “*Blaze*”, di deroga: i) dall’obbligo di riservare alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, di cui all’art. 44-*bis*, comma 1, del *Testo unico*, così come declinato dall’art. 4, comma 1, del *Nuovo Regolamento quote*, compresi gli innalzamenti delle quote previsti per gli anni successivi al 2018 ; ii) dall’obbligo di investimento in opere europee, così come disciplinato dall’art. 44-*ter*, comma, 1 del *Testo unico*, così come declinato dall’art. 5, comma 1, del *Nuovo Regolamento quote*, compresi gli innalzamenti delle quote previsti per gli anni successivi al 2018; iii) dagli obblighi relativi alle sotto quote e articolazioni degli obblighi di programmazione e investimento principali di cui alle lettere i) e ii). Come requisito soggettivo, la Società ha dichiarato il ricorrere del requisito previsto dall’art. 7, comma 1, lett. *b*) e *c*), del *Nuovo Regolamento quote*, ovvero il possesso di una quota di mercato inferiore al 1% e la natura tematica del palinsesto. La Società ha inoltre richiesto che la suddetta deroga venga accordata “*a decorrere dall’anno 2018 e fino alla scadenza dell’autorizzazione a trasmettere o al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione*”;
3. contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un’istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
4. in data 15 marzo 2019, con nota prot. n. 112346, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il canale tematico “*Blaze*” - della deroga agli obblighi oggetto di istanza, a far data dalla presentazione della domanda. In tale sede, è stata contestualmente accolta la richiesta di audizione formulata dalla Società;

5. in data 25 marzo 2019, in sede di audizione, A+E ha illustrato in maniera maggiormente dettagliata gli elementi posti a fondamento della richiesta di deroga; nel corso della stessa, la Società si è altresì impegnata a fornire ulteriori elementi informativi utili alla valutazione della fattispecie. In particolare, è stato chiesto ad A+E di fornire una serie di informazioni, di carattere quantitativo e qualitativo, volte ad accertare l'effettivo permanere delle condizioni poste a fondamento della precedente richiesta di deroga, essenzialmente sintetizzabili nella insostenibilità per la Società degli obblighi cui l'istanza medesima si riferisce. In particolare, l'Autorità ha richiesto a A+E di fornire i seguenti elementi integrativi: i) il dato medio di ascolto (*audience*), su base annua, del canale, relativo al 2017 e al 2018; ii) i ricavi pubblicitari del canale relativi al 2017 e al 2018; iii) la quota di mercato del canale per l'anno 2017;
6. con nota prot. n. 154055 del giorno 8 aprile 2019, la Società ha trasmesso i predetti elementi informativi;
7. nel caso di specie, appare dunque necessario per ragioni di coerenza dell'azione amministrativa, a valle della verifica dell'ammissibilità del prerequisito di cui all'art. 44-*quinquies*, comma 2, del *Testo unico*, valutare il perdurare di una o di parte delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga dagli obblighi di programmazione e investimento in opere europee e opere europee di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 65/18/CONS;
8. in via preliminare, quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44-*quinquies*, comma 2, del *Testo unico* e dell'art. 7 del *Nuovo Regolamento quote*, la Società, nel confermare il perdurare dello *status quo* già accertato dall'Autorità con delibera n. 65/18/CONS, richiama quanto riportato nella medesima, ovvero che: *“Blaze è un palinsesto tematico la cui linea editoriale è dedicata agli aspetti più straordinari e stravaganti della vita americana. Il Canale è incentrato pressoché interamente (e comunque ben oltre il 70% del palinsesto) su una programmazione costituita da programmi di «factual entertainment» dedicati alla rappresentazione del contesto socio-culturale nordamericano. In particolare, il formato della programmazione del Canale è la serialità imperniata sul genere factual entertainment, con programmi quasi sempre articolati in varie stagioni, che propongono serie autonome la cui continuità narrativa è assicurata dalla presenza di personaggi fissi, dallo svolgimento di un'attività che raramente varia e sui caratteri strutturali comuni. Ogni serie racconta ambienti e realtà particolari del continente nordamericano, i cui protagonisti sono persone reali, personaggi caratteristici e stravaganti che portano lo spettatore a conoscere gli aspetti più insoliti e divertenti della società americana.[...] Se al momento del lancio in Italia, Blaze è stato presentato al pubblico e agli inserzionisti pubblicitari come «la casa del factual entertainment con un tono divertente e irriverente, il cui motto è larger than life»: mostrare al pubblico italiano il lato più selvaggio ed esagerato del Nord America, tale connotazione continua a caratterizzare il Canale ancora oggi [...]. La linea editoriale adottata da Blaze, dunque, continua a essere caratterizzata non già dalla provenienza geografica dei programmi, bensì dalla rappresentazione*

dell'evoluzione dei valori, modelli, usi e costumi della società americana come sviluppatasi nel tempo e dello specifico contesto economico sociale in cui si inseriscono.”. Alla luce di quanto esposto, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44-*quinquies*, comma 2, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 7, comma 1, *lett. c)*, del *Nuovo Regolamento quote*, ovvero la natura tematica del palinsesto in oggetto. Premesso, che tale condizione è già sufficiente a consentire la valutazione dell'istanza, per completezza procedurale si procede a verificare anche il secondo pre-requisito, ovvero quello di cui all'art. 44-*quinquies*, comma 2, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 7, comma 1, *lett. b)*, del *Nuovo Regolamento quote*, consistente nel possesso di una quota di mercato inferiore al 1%. In proposito la Società ha rappresentato che “*La quota di mercato detenuta da A&E [...] si attesta intorno allo 0,19% del mercato televisivo [...]. A fini del calcolo della quota di mercato [...] si è fatto riferimento (i) per i ricavi di A&E, ai Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Voce A.1 del conto economico) risultanti al bilancio al 30 settembre 2018, [...] e (ii) per i ricavi complessivi del mercato, ai dati ufficiali più recenti tra quelli disponibili, ossia ai dati contenuti nella delibera dell'Autorità n. 9/19/CONS, relativa alla valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni.*” Alla luce di quanto esposto, nonché della documentazione allegata, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44-*quinquies*, comma 2, del *Testo unico*, così come recepito dall'art. 7, comma 1, *lett. b)*, del *Nuovo Regolamento quote*, ovvero la natura tematica del palinsesto in oggetto;

9. risulta quindi tutt'ora presente il requisito che ha condotto alla concessione della deroga dagli obblighi di programmazione e investimento di opere europee e di opere europee di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 65/18/CONS, ovvero, la tematicità del palinsesto (cui si è aggiunta quella relativa alla quota di mercato) e pertanto si può procedere con la valutazione di carattere sostanziale relativa al perdurare delle motivazioni poste a fondamento del precedente regime derogatorio;
10. la Società, nel richiamare quanto già comunicato all'Autorità nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della delibera n 65/18/CONS, in tema di identità del canale e di scarsa disponibilità di prodotto compatibile con la linea editoriale del palinsesto in questione, ha rappresentato che “*La continuità della linea editoriale del canale, rispetto a quanto già esaminato appena un anno fa dall'Autorità, emerge icu oculi dall'esame dei programmi maggiormente rappresentativi di Blaze, evidentemente realizzati negli Stati Uniti (o comunque in Nord America) e provenienti quasi esclusivamente dal catalogo della casa madre A+E Networks [...]. la programmazione non ha subito sostanziali modifiche rispetto al passato, restando pressoché invariata ad eccezione di minime modifiche; i programmi ad oggi maggiormente rappresentativi del Canale, dunque, [...] rimangono sostanzialmente i medesimi già vagliati da codesta Autorità in occasione della presentazione della precedente istanza di deroga.*”. Sotto il profilo della scarsa disponibilità di prodotto, la Società ha rappresentato che “*Come già fatto nella precedente istanza di deroga, sono stati presi in esame i cataloghi dei principali distributori su scala europea e dei distributori radicati nei mercati televisivi che producono il maggior numero di contenuti del genere factual entertainment [...]. Poiché nei cataloghi esaminati non è stato rinvenuto alcun prodotto europeo*



disponibile con la linea editoriale di Blaze, abbiamo identificato i prodotti che potenzialmente presentano alcune affinità con gli interessi del pubblico del canale, e che quindi, in via eccezionale, potrebbero essere valutati per la trasmissione sperimentale nell'ambito della quota residuale di programmazione che non caratterizza il posizionamento editoriale del Canale. [...]. Nonostante l'estrema flessibilità del parametro adottato, che considera contenuti di formato non omogeneo alla programmazione di Balze ed estranei alla linea editoriale del Canale [...], solo 37 ore europee disponibili e potenzialmente idonee a rientrare nella linea editoriale di Blaze, mentre 44,5 ore, se pur latamente affini alla linea editoriale, non sono disponibili in quanto già oggetto di licenza da parte di altri soggetti. Peraltro, pure ipotizzando di poter acquistare tutte le 37 ore disponibili (ipotesi ottimistica, considerando che alcuni programmi potrebbero non essere più disponibili in quanto acquistati recentemente [...]), questi contenuti europei potrebbero coprire solo il 4% circa della programmazione del Canale, che necessita di una inventory do almeno 800 ore uniche all'anno [...]. In sintesi, quindi, la Società ritiene che: "Tutti gli elementi analizzati mostrano chiaramente come, anche per struttura e tipologia di prodotto presente sul mercato, la linea editoriale di Blaze può essere rappresentata esclusivamente attraverso prodotti americani, essendo i programmi europei dedicati al factual entertainment non compatibili con tale tematicità da tutti i punti di vista; e ciò, insieme con l'impossibilità di reperire sul mercato europeo prodotti aventi caratteristiche uguali o anche simili alla linea editoriale del Canale e in grado di compiutamente rappresentarla, è un dato di mercato che assume caratteristiche di dato strutturale nel tempo, da valutare ai sensi dell'art.7 comma 2, lett a), del Regolamento ai fini del rilascio della richiesta di deroga";

11. dalla documentazione trasmessa in sede di presentazione, nonché alla luce delle ulteriori specifiche fornite dalla Società, relative al *trend* degli "ascolti" e dei ricavi del canale, nel primo biennio di attività, emerge una sostanziale situazione di continuità per quel che attiene alle caratteristiche strutturali del Canale in oggetto, così come relativamente alle esigenze editoriali e produttive del medesimo, che quindi rendono le motivazioni addotte nell'ambito del procedimento che ha condotto all'adozione della delibera n. 65/18/CONS tutt'ora valide. Su tale valutazione incide anche il carattere recente dell'adozione di quest'ultima, ovvero un anno, circostanza questa che, anche in un'ottica di efficientamento, coerenza e certezza dell'azione amministrativa non può non essere presa in considerazione. La conferma dello *status quo* vigente alla data del precedente procedimento è d'altronde coerente con le dinamiche del mercato di riferimento, in particolar modo, con il segmento del *factual entertainment*, ove la caratterizzazione del canale, rappresenta senza dubbio un fattore competitivo di rilievo, grazie al quale i singoli operatori cercano di conquistare pubblico ed inserzionisti pubblicitari, nonché di rendere appetibile la propria offerta per la piattaforma *pay* che li "ospita". Pertanto, nel caso di specie, appare agevole poter confermare il permanere di tutte le condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga, sia perché la decisione è stata assunta a breve distanza temporale dalla presentazione dell'attuale istanza, sia perché come già rappresentato, la forte caratterizzazione del palinsesto, non appare in linea con l'offerta di prodotto europeo e anche ove potenzialmente presente, anche se non perfettamente coerente

con la propria natura editoriale, lo stesso non appare disponibile in quantità sufficiente per assolvere agli obblighi di legge. Quest'ultimo profilo, condiziona in maniera incisiva anche l'eventuale ricorso all'autoproduzione, in quanto la dinamica produttiva di tali contenuti implica senza dubbio l'utilizzo di maestranze, così come di *location*, non europee e che conseguentemente, ne fa incrementare i costi di realizzazione;

RITENUTO, pertanto, alla luce della documentazione acquisita agli atti, di confermare le valutazioni svolte nella delibera n. 65/18/CONS, con specifico riferimento agli obblighi di programmazione e investimento in opere europee e di produttori indipendenti, in ragione del perdurare delle condizioni relative alla tematicità della linea editoriale e alla disponibilità di opere compatibili con la stessa, poste a fondamento della sopraccitata delibera;

RITENUTO infine, con riferimento alla vigenza temporale del regime derogatorio in questione, e secondo una tendenza evolutiva rispetto a quanto stabilito con la delibera n. 65/18/CONS, di concedere la deroga sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione, in ragione dell'obiettiva incompatibilità della cifra stilistica ed editoriale del canale in questione con la programmazione di opere europee. Resta ferma la circostanza che A&E dovrà comunque proseguire l'attività di ricerca e investimento in prodotto compatibile con la propria linea editoriale, sia pur in una logica di profittabilità economica;

RITENUTO, altresì, di dover specificare che, il regime derogatorio accordato dalla presente delibera, in continuità con l'orientamento espresso dall'Autorità in sede di approvazione del *Nuovo Regolamento quote*, è da intendersi logicamente esteso anche agli incrementi delle quote percentuali relative agli obblighi di programmazione e investimento introdotte dal *Decreto opere europee*, ove rimangano valide e attuali le motivazioni poste a fondamento del medesimo;

RITENUTO infine, che, per quel che concerne le sotto-quote relative alle opere audiovisive di espressione originale italiana, così come il c.d. obbligo di *prime time*, in assenza dei Decreti dei competenti Ministeri, che ne declinano le relative modalità attuative, le stesse non possono trovare applicazione;

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la deroga richiesta;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di programmazione e investimento in opere europee di avanzata dalla società A&E per il palinsesto "*Blaze*".

2. È accolta l'istanza di deroga all'obbligo di investimento in opere europee di produttori indipendenti avanzata dalla società A&E per il palinsesto "*Blaze*".
3. L'esenzione dal suddetto obbligo decorre dall'anno 2019, durante il quale è stata presentata la domanda di deroga e perdura, sino al mutamento della linea editoriale adottata per la programmazione.

L'Autorità si riserva di modificare l'esenzione dal suddetto obbligo in relazione alle variazioni delle condizioni esaminate con la presente delibera.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla società A+E Television Networks Italy S.r.l. per il palinsesto "*Blaze*" e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 maggio 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi